Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pierluigi Di Piazza"

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice Fiscale: 94127220302 – via V Novara, 10/C- Pozzuolo del Friuli
Cod mecc UDIC855008 - Tel 0432 669047 – e-mail udic855008@istruzione.it

Circolare n. (vedi segnatura) Pozzuolo del Friuli, (vedi segnatura)

A tutto il personale scolastico
Al sito web

Oggetto: incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, attività extraistituzionali e libera professione – A.S. 2026/2027

La normativa che disciplina le incompatibilità del personale docente è contenuta nell'art. 508 del D. Lgs 297/94, richiamato successivamente dal D.lgs. 165/01 e nell'art. 39 comma 9 del CCNL 2006/2009, mentre per il personale ATA per il personale ATA, non essendovi disposizioni specifiche, trovano applicazione le norme generali previste per i dipendenti pubblici e l'art. 57 e 59 del CCNL 2006/2009.

Premesso che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende, l'art. 1 commi 56-60 della Legge n. 662/96 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di "*svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa*".

La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego. Eccezioni al divieto sono il part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomi svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Si ricorda che i docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri studenti permane l'obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente scolastico e l'attività deve essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

A maggior chiarimento di seguito si riportano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola:

A. Incompatibilità per il personale a tempo pieno

Per il personale con contratto a tempo pieno, sono assolutamente incompatibili le seguenti attività:

- Attività, retribuite o meno, che superano i limiti della occasionalità e saltuarietà;
- Incarichi in società a scopo di lucro (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957);
- Esercizio di libere professioni, salvo i casi previsti per il personale a tempo parziale o da specifici regimi normativi (es. per i docenti);

L'incompatibilità non si applica al personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive, qualora le attività siano connesse all'esercizio del mandato.
Inoltre,

- Si ribadisce che i docenti non possono impartire lezioni private agli alunni iscritti nel proprio istituto; per altri studenti, l'attività è ammessa previo avviso al Dirigente scolastico, ed è subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative della scuola.
- L'insegnamento presso scuole non statali è considerato incompatibile con il servizio presso istituti statali, poiché implica continuità, professionalità e subordinazione.

Firmato digitalmente da GASPERONI LUCA

- Sono considerate incompatibili tutte le attività lavorative che, oltre a essere non occasionali, presentano un carattere professionale prevalente rispetto all'attività principale.

B. Attività compatibili senza necessità di autorizzazione

Sono pienamente compatibili e non richiedono autorizzazione preventiva le seguenti attività:

- Attività gratuite svolte presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale e senza scopo di lucro;
- Attività, anche retribuite, che rientrano nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti;
    - collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie;
    - utilizzazione economica delle proprie opere dell'ingegno o invenzioni;
    - partecipazione a convegni e seminari,
    - incarichi per i quali si riceve solo il rimborso spese documentato;
    - incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo;
    - incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti da esse distaccati o in
    - aspettativa non retribuita.

C. Attività compatibili previa autorizzazione

Sono considerate astrattamente compatibili, ma richiedono autorizzazione preventiva, le seguenti attività:

- Incarichi, anche occasionali, non rientranti nei propri compiti d'ufficio, e per i quali è previsto qualunque tipo di compenso;
- Incarichi da parte di altre amministrazioni pubbliche (es. commissioni tributarie, collegi sindacali, CDA, consulenze, collaborazioni), previa verifica dell'assenza di interferenze con l'attività principale;
- Partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare, purché l'impegno sia modesto e non continuativo;
- Cariche in società cooperative o in enti la cui nomina sia riservata allo Stato (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992), purché:
    - le attività non interferiscano con l'attività istituzionale;
    - non vi sia conflitto di interessi tra l'attività svolta e le competenze dell'amministrazione;
- Altre attività, anche gratuite, la cui compatibilità va valutata caso per caso.

D. Esercizio di libere professioni da parte dei docenti:

Ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs. 297/1994, ai docenti è vietato l'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali. Tuttavia, il comma 15 del medesimo articolo consente, in deroga, l'esercizio della libera professione previa autorizzazione del Dirigente scolastico, purché l'attività non rechi pregiudizio all'assolvimento di tutte le funzioni inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

E. Part-time e compatibilità

- I dipendenti con orario ≤ 50% rispetto al tempo pieno sono esclusi dal regime autorizzativo, salvo divieto di assunzione presso altra amministrazione pubblica (art. 1, comma 58, Legge 662/1996), resta fermo l'obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente scolastico ai fini

Firmato digitalmente da GASPERONI LUCA

della verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

- Il dipendente in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, previa comunicazione, può, quindi, svolgere:
  - attività di lavoro subordinato od autonomo per soggetti privati o pubblici, purché non arrechino pregiudizio alle esigenze del servizio di appartenenza e non siano incompatibili con le mansioni allo stesso assegnate;
  - attività professionali con iscrizione ad albi od ordini purché non con pubbliche Amministrazioni, ed escluso ogni patrocinio in controversie nelle quali sia parte un ente pubblico;
  - partecipazione a società di persone e di capitale, qualunque ne sia la natura e la carica ricoperta, fatti salvi i conflitti di interesse tra l'attività amministrativa e quella societaria.

L'interessato dovrà:

1. compilare l'allegato appropriato, a seconda della tipologia di attività;
2. inviare tutto via e-mail all'indirizzo udic855008@istruzione.it
3. attendere la valutazione e l'autorizzazione prima di svolgere l'incarico.

Attenzione: Si ricorda che l'autorizzazione deve essere richiesta e ottenuta prima dell'avvio dell'attività. Non sono ammesse autorizzazioni postume (in sanatoria). L'eventuale svolgimento di incarichi non autorizzati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, compreso il riversamento dei compensi percepiti all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.
In tali casi, si incorre in sanzioni disciplinari e nell'obbligo di restituzione del compenso all'erario (art. 53, c. 7, D. Lgs. 165/2001).

Si allegano i seguenti moduli, aggiornati per l'a.s. 2026/2027:
Allegato 1 – Richiesta autorizzazione allo svolgimento della libera professione
Allegato 2 – Richiesta autorizzazione per incarichi retribuiti
Allegato 3 – Richiesta autorizzazione attività temporanea e occasionale

Il Dirigente scolastico
Dott. Luca Gasperoni
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da GASPERONI LUCA